

Pubblicato il 08/03/2023

N. 03873/2023 REG.I  
N. 07918/20



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7918 del 2022, proposto da Itaipol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Alessio Maria Trovati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso da Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5

*per l'annullamento*

della Determinazione prot. n. G06242 del 19 maggio 2022 con la quale la Centrale Acquisti della Regione Lazio, in qualità di Stazione appaltante e di Aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del d.l.n. 66/2014, ha definitivamente

- della Determinazione a contrarre prot. n. G12278 dell'11 ottobre 2021 e della Determinazione di indizione prot. n. G12435 del 12 ottobre 2021 e del Disciplinare di gara con relativi allegati, laddove interpretati nel senso di legittimare la previsione di criteri di valutazione tecnica orientati ad attribuire un punteggio premiale ad aspetti di natura tematica della “parità di genere”;
- del provvedimento di nomina della Commissione di gara prot. n. G00379 del 12 ottobre 2022;
- della *lex specialis* di gara, dei verbali di gara di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché di tutti gli atti dell'istruttoria, con particolare riferimento a quelli anche non cognitivi – assunti a presupposto della decisione di legittimare la previsione di criteri di valutazione tecnica orientati ad attribuire un punteggio premiale ad aspetti di natura tematica della “parità di genere”;
- dei chiarimenti pubblicati dalla Regione Lazio sul Portale Telematico STELLA;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e non impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Security Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Virginia A. per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 e ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe domandandone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

Si sono costituite in giudizio la controinteressata e l'Amministrazione regionale controdeducendo a quanto sostenuto nell'atto introduttivo e chiedendo il rigetto del ricorso.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla gara d'appalto di cui al bando pubblicato in data 15 ottobre 2021, suddivisa in 4 lotti, concernente - con riferimento al primo lotto - l'affidamento dei "Servizi di Vigilanza Armata e Guardiania Policlinico Umberto I" - la durata di 12 mesi, del valore complessivo a base d'asta pari a € 11.883.867,00. Nel caso in esame la ricorrente ha lamentato la violazione di legge nella scelta dei criteri di valutazione, nonché la violazione di legge nella composizione della commissione. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per l'attribuzione del relativo punteggio - con particolare riferimento alla premiazione per i meccanismi atti ad assicurare al c.d. parità di genere-, non dovrebbero trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di gara non finanziata con fondi europei (non potendo quindi trovare applicazione, a detta della ricorrente, la disciplina corrente in materia di parità di genere sovranazionale).

Inoltre, la società ha dedotto l'illegittimità della nomina della commissione aggiudicataria in quanto non formata da soggetti sorteggiati, bensì soggetti candidatisi spontaneamente. Con riferimento al primo motivo di ricorso deve essere osservato quanto segue.

Il ricorrente ha sostenuto che la richiesta sussistenza nel bando di gara di parità di genere per le donne in ruoli apicali e l'assenza di verbali di discriminazione di genere sarebbero illegittime poiché la facoltà di inserire requisiti di tal genere all'interno di bandi volti all'affidamento di contratti pubblici è stata introdotta - per la prima volta - con l'art. 47, comma 1, lettera c) del d.l. n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni Bis", convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2018) e quindi solo in relazione a gare relative a contratti pubblici PNRR e PNRR, e quindi, la procedura di gara non era finanziata da fondi europei, la stazione appaltante avrebbe potuto inserire i suddetti criteri premiali.

Tale assunto è privo di fondamento.

Invero, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il principio di economicità deve essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti in materia, al presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali.

Inoltre, è lo stesso articolo 95, comma 6 lettera c) del Codice dei Contratti ed art.

La scelta compiuta in sede di redazione del bando di gara di premiare i concorrenti che abbiano investito sulle misure atte a scongiurare discriminazioni fondate su genere è quindi senz'altro legittima ed esente da censure.

Se, come ricordato dalla stessa ricorrente, nel caso di procedure di selezione all'attribuzione di fondi europei è lo stesso ordinamento comunitario a prescrivere i meccanismi premiali, è pur vero che l'ordinamento interno ha di recente introdotto equivalenti strumenti di tutela.

In questo senso, deve essere menzionata la previsione di cui all'art. 34 del d.l. n. 18 del 17 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 77, che ha modificato gli articoli 93 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, estendendo detta tutela anche a procedure diverse da quelle finanziate con risorse PNRR o PNC ex art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (*“Compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso di partecipazione e nei criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior impatto ambientale, alla legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società a partecipazione pubblica nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sicurezza, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, e l'adozione di politiche di inclusione, il raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere e l'adozione di politiche di inclusione all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”*).

Alla luce della richiamata disciplina l'impugnato provvedimento è legittimo.

Quanto alla lamentata illegittimità della nomina della commissione di gara, risultando dalla nota prot. 927203 del 12 novembre 2021, è stato chiesto alle Direzioni regionali di individuare, tra il personale a propria disposizione, uno o più soggetti ritenuti idonei al settore della contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze per ricoprire il ruolo di membro della Commissione giudicatrice.

12 del d.lgs. n. 50/2016.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese processuali seguono il criterio di soccombenza e liquidate come in dispo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in misura pari a € interessi in favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Virginia Arata, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Virginia Arata**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**